



Il nuovo 5 per mille: beneficiari, regole applicative e di trasparenza

Profili soggettivi ed iter di iscrizione

Lorenzo Portento

*Componente della Commissione Terzo Settore
e non Profit*

Roma, 20 aprile 2018





Ufficio Comunicazione


COMUNICATO STAMPA

**Fisco: 5 per mille per 49mila enti
Sul sito dell'Agenzia gli elenchi degli ammessi e degli esclusi del 2016**

L'inserimento nell'elenco permanente vale ai fini del riparto del cinque per mille ma non anche quale ammissione al beneficio (circ. 5/E del 31.03.2017).
Gli enti sono sottoposti all'ordinaria attività di controllo del possesso dei requisiti di ammissione.



- ✓ In crescita le **preferenze** complessive (+131.000)
- ✓ In crescita la **donazione media** (raggiunge quasi i 30 euro)
- ✓ **Importo complessivo** del contributo passa da 480milioni del 2015 a 491 milioni nel 2016
- ✓ Perdono un po' di preferenze i settori **Comuni** e **Ricerca scientifica** ma crescono **Onlus** e **Volontariato**, **Ricerca sanitaria** e **ASD**
- ✓ Aumenta il numero degli **enti beneficiari** (40.742 unità, +1.500 rispetto al 2015)
- ✓ 3.000 le organizzazioni **escluse**
- ✓ 1.245 le organizzazioni che non hanno raccolto neanche una preferenza, di queste circa 300 da più di 5 anni continuano ad iscriversi senza prendere una preferenza [fonte Vita Magazine]



Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

Fisco: 5 per mille per 40mil-
Sul sito dell'Agenzia gli el



Ufficio Comunicazione

COMUNICATO STAMPA

5per mille, online il nuovo elenco permanente degli iscritti
Da domani al via le iscrizioni 2018
Fissata anche la tabella di marcia per l'anno in corso



ELENCO PERMANENTE

Si considerano regolarmente iscritti:

- 1) Gli **enti del volontariato** che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro il 9 maggio 2016 e la successiva dichiarazione sostitutiva alla competente Direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
- 2) Gli **entri della ricerca scientifica e dell'università** che hanno effettuato l'iscrizione in via telematica al Ministero dell'istruzione dell'università e la ricerca entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
- 3) Gli **enti della ricerca sanitaria** che hanno trasmesso l'istanza corredata della prevista dichiarazione al Ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
- 4) Le **associazioni sportive dilettantistiche** che hanno presentato l'istanza di iscrizione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 9 maggio 2016 e la dichiarazione sostitutiva all'ufficio del CONI territorialmente competente entro il 30 giugno 2016



ELENCO PERMANENTE

Gli enti regolarmente iscritti:

- 1) **Non** devono presentare di nuovo la domanda di iscrizione nell'elenco dei potenziali beneficiari;
- 2) **Non** devono inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l'anno in corso.

NB. In caso di **variazione del rappresentante legale** entro il termine di scadenza dell'invio della dichiarazione sostitutiva per lo stesso anno, il nuovo legale rappresentante legale, ai fini dell'accesso al contributo, deve trasmettere all'amministrazione competente, nei termini e con le modalità stabiliti dal DPCM 23 aprile 2010, la dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione.



ELENCO PERMANENTE

Devono provvedere a richiedere l'iscrizione nell'elenco dei potenziali beneficiari:

- 1) gli enti neocostituiti;
- 2) Gli enti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell'elenco permanente perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti.

Nessuna modifica è stata introdotta dal *DPCM 7 luglio 2016* alla procedura di iscrizione che continua ad effettuarsi con le modalità e i termini previsti dal *DPCM 23 aprile 2010* per le diverse tipologie di enti



7.5.2018	termine per l'iscrizione telematica all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
14.5.2018	pubblicazione dell'elenco degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
21.5.2018	termine per la presentazione delle istanze all'Agenzia delle Entrate per la correzione di errori di iscrizione negli elenchi degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche
25.5.2018	pubblicazione dell'elenco aggiornato degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche iscritti al beneficio
2.7.2018	termine per l'invio delle dichiarazioni sostitutive all'Agenzia delle Entrate da parte degli enti del volontariato e all'Ufficio del Coni territorialmente competente da parte delle associazioni sportive dilettantistiche
1.10.2018	termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o delle successive integrazioni documentali



ELENCO PERMANENTE

In caso di **sopravvenuta perdita dei requisiti**, il rappresentante legale dell'ente è tenuto a sottoscrivere e trasmettere all'amministrazione competente la revoca dell'iscrizione, con le medesime modalità previste per la trasmissione della dichiarazione sostitutiva.

Qualora il contributo sia stato indebitamente percepito in assenza di revoca si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del DPCM 23 aprile 2010.



Destinazione del cinque per mille

a) sostegno degli enti del volontariato:

- organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
- Onlus - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (articolo 10 del Dlgs 460/1997);
- cooperative sociali e i consorzi di cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991;
- organizzazioni non governative già riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49 del 1987 alla data del 29 agosto 2014 e iscritte all'Anagrafe unica delle ONLUS su istanza delle stesse (art. 32, comma 7 della Legge n. 125 del 2014);
- enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti accordi e intese, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, Onlus parziali ai sensi del comma 9 dell'art. 10 del D. Lgs. n. 460 del 1997;
- associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (articolo 7 della legge 383/2000);
- associazioni e fondazioni di diritto privato che operano nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Dlgs 460/1997.



Destinazione del cinque per mille

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università:

gli enti senza scopo di lucro, quali università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti, consorzi interuniversitari, istituzioni di alta formazione artistica, musicale, e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute, ovvero enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica.



Destinazione del cinque per mille

c) finanziamento alla ricerca sanitaria:

gli enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria

Le fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Ministero della salute;

Le associazioni senza fine di lucro e le fondazioni che svolgano attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui alle lettere a) e b) che contribuiscano con le proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della salute.



Destinazione del cinque per mille

d) Attività sociali svolte dai comuni:

I comuni di residenza dei contribuenti che hanno apposto la propria firma nell'apposito riquadro corrispondente alla finalità di cui all'art.1, co.1 lettera a)





Destinazione del cinque per mille

e) Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche che:

- siano costituite ai sensi dell'art.90 L. n.289/2002
- riconosciute ai fini sportivi dal CONI
- affiliate ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata o ad un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI
- la presenza nell'ambito dell'organizzazione del settore giovanile
- effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari



Destinazione del cinque per mille

Inoltre, tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono inserite:

- il **finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). Con il *DPCM 28 luglio 2016* sono state stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità di riparto delle somme;
- il **sostegno agli enti gestori delle aree protette** (articolo 17-ter del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – collegato alla legge di stabilità).



La riforma del Terzo settore

Con la L. 6.6.2016 n.106 il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore.

L'attuazione della riforma è avvenuta coi i seguenti decreti:

- DLgs 03.07.2017 n.117 in vigore dal 03.08.2017 – Codice del Terzo settore
- DLgs 03.07.2017 n.112 in vigore dal 20.07.2017 – Revisione della disciplina dell'impresa sociale
- DLgs 03.07.2017 n. 111 in vigore dal 19.07.2017 – Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'IRPEF



La riforma del Terzo settore

La **prima novità** del DLgs. N.111/2017 è la ridefinizione dei potenziali destinatari del cinque per mille che potrà essere destinato a:

- 1) **ETS** iscritti nel Registro Unico del Terzo Settore;
- 2) finanziamento della **ricerca scientifica e dell'università**;
- 3) finanziamento della **ricerca sanitaria**;
- 4) sostegno alle attività sociali svolte dal **Comune di residenza** del contribuente;
- 5) sostegno delle **associazioni sportive dilettantistiche** riconosciute ai fini sportivi dal CONI, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.
- 6) finanziamento delle **attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici** (di cui all'art. 23 co. 46 del DL 98/2011).



La riforma del Terzo settore

Sono enti del Terzo settore (art.4 DLgs. N.117/2017) le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.



La riforma del Terzo settore

Possono acquisire la qualifica di **impresa sociale** (art.1 DLgs. N.112/2017) tutti gli enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.



La riforma del Terzo settore

Enti esclusi (art.4 DLgs. N.117/2017, co.2):

Le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti

Enti parziali (art.4 DLgs. N.117/2017, co.3):

Si applicano le norme degli Enti del Terzo settore agli **enti religiosi civilmente riconosciuti** limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale (art.5), a condizione che si adotti un regolamento, patrimonio destinato e scritture contabili separate.



La riforma del Terzo settore

Decorrenza:

Il DLgs 111/2017 è entrato in vigore il 19.07.2017 sebbene la sua piena operatività presupponga l'emanazione di un apposito DPCM relativo agli aspetti operativi.

La destinazione del beneficio agli enti del Terzo settore ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale; fino a tale momento, resta confermata la destinazione del cinque per mille a sostegno degli enti di cui all'art. 2 co. 4- novies lett. a) del DL 40/2010.



GRAZIE PER L'ATTENZIONE

FINE

